

Il principio

Affinché scatti la presunzione di imponibilità ed il connesso raddoppio dei termini di accertamento, è necessario "detenere" all'estero di attività non dichiarate. Nel momento in cui non vi è l'accertata detenzione all'estero di alcuna attività o conto, viene meno l'obbligo di compilare il quadro RW e viene meno la possibilità

di applicare il raddoppio. Così si è pronunciata la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia con la sentenza n. 2606 del 7 ottobre 2024 (pres. ed est. Izzi). In sostanza la presunzione legale attiene solo le conseguenze fiscali, mentre la detenzione di conti e attività deve essere dimostrata e non può essere «presunta».

Senza la prova di attività all'estero non si applica il raddoppio dei termini

Cgt Lombardia

La presunzione a favore dell'ufficio riguarda redditi sottratti a tassazione

Massimo Romeo

Se non viene accertata la detenzione di attività finanziarie estere viene meno l'obbligo di compilazione del quadro RW e il presupposto per il raddoppio dei termini. Così si è pronunciata la Corte di giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia con la sentenza 2606/2024 (pres. ed est. Izzi).

Un contribuente cessava l'attività lavorativa nel dicembre 2017 ricevendo il Tfr e un assegno straordinario erogato dall'ente previdenziale per aver anticipato la pensione. Nel 2021, con riferimen-

to ai periodi di imposta 2014 e 2015, riceveva un invito a comparire e gli veniva contestato di essere stato titolare di un rapporto di lavoro a Credit Suisse, cessato nel settembre 2015 e riportante un saldo di diverse centinaia di migliaia di euro. Il contribuente aveva dichiarato di non aver intrattenuto alcun rapporto con la banca né detenuto altre attività finanziaria all'estero. La GdF estendeva, quindi, l'attività ispettiva anche al 2012 e 2013, formalizzando la contestazione di omessa compilazione dell'RW. Contestazione che veniva recepita dall'Ufficio, il quale notificava al contribuente, per il 2012, un avviso di accertamento con raddoppio dei termini di ac-



Nel caso contestato non era nemmeno mai stata presentata una denuncia per l'omessa dichiarazione

certamento in quanto, non essendo nota la data di costituzione dell'attività estera, doveva ritenersi presuntivamente costituita nel 2012 mediante redditi sottratti a tassazione prodotti nella medesima annualità (articolo 2, comma 2, Dl 78/2009). Il contribuente proponeva ricorso eccependo, fra l'altro, l'illegittimità dell'atto impugnato in quanto non era stata provata dal Fisco la detenzione delle attività finanziarie estere, solo presunta dall'Ufficio. I giudici di primo grado rigettavano il ricorso.

In appello, nel riformare la sentenza, i giudici hanno osservato come sia vero che la disciplina sul monitoraggio fiscale abbia introdotto nell'ordinamento una presunzione relativa a favore dell'Ufficio per la quale, ai soli fini fiscali, si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. Tuttavia, è la stessa legge a prevedere il raddoppio dei termini con riferimento ad attività detenute all'estero e di cui sia, quindi, certa l'esistenza e la detenzione nell'anno di riferimento.

In sostanza, hanno affermato a chiare lettere gli interpreti, «la presunzione di imponibilità attiene la costituzione di redditi sottratti a tassazione ma di cui sia certa la detenzione». Affinché scatti la presunzione di imponibilità ed il connesso raddoppio dei termini, è necessario detenere all'estero di attività non dichiarate.

Nel caso di specie, peraltro, non era stata presentata nemmeno presentata una denuncia, così mancando il presupposto per il raddoppio dei termini. Il legislatore usa la medesima *littera legis* anche nell'articolo 6, Dl 167/1990 («gli investimenti esteri trasferiti o costituiti all'estero»). La Corte ha, quindi, concluso che laddove non sia stata accertata la detenzione all'estero di attività di natura finanziaria, viene meno sia l'obbligo di compilare il quadro RW che la possibilità di applicare il raddoppio dei termini.